

Codice A1414D

D.D. 1 settembre 2022, n. 1568

Oggetto: sub-impegno della somma di euro 836,00 sull'impegno 14840/2021 (cap. n. 149870/2021) e della somma di euro 2.727,00 sull'impegno 2022/9879 (cap. n. 149870/2022) per l'effettuazione di test antigeni rapidi ai sensi del D.L. 28 luglio 2021 n. 105 e s.m.i.



ATTO DD 1568/A1414D/2022

DEL 01/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Oggetto: sub-impegno della somma di euro 836,00 sull'impegno 14840/2021 (cap. n. 149870/2021) e della somma di euro 2.727,00 sull'impegno 2022/9879 (cap. n. 149870/2022) per l'effettuazione di test antigeni rapidi ai sensi del D.L. 28 luglio 2021 n. 105 e s.m.i.

Premesso che:

con i protocolli d'intesa di cui all'art. 5 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 si è stabilito di riconoscere alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti a detti protocolli una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 7,00 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, (con quota di 8,00 euro a carico della famiglia), così come rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria (TS);

l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 165 del 19 novembre 2021, ha previsto, tra l'altro, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare, prot. n. 35309-04 del 4 agosto 2021, della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;

in particolare, è stato riconosciuto alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15,00 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base delle informazioni rilevabili del TS;

dalle risultanze del sistema TS sono emersi i dati dei tamponi antigenici e tali dati sono stati oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle singole Regioni e Province Autonome;

la Ragioneria Generale dello Stato, con la nota MEF/RGS-IGESPES prot. n. 290256 del 26.11.2021 ha comunicato la situazione aggiornata al 24 novembre 2021 dei predetti dati relativi al periodo agosto-settembre, come da tabelle allegata alle medesime note;

in particolare, da tale tabella si evince che alla Regione Piemonte è stata attribuita la somma totale di euro 483.441,00 per le farmacie e le strutture sanitarie, di cui, in particolare, euro 482.605,00 le farmacie (479.605,00 titolo di rimborso per i tamponi a favore dei minori e euro 3.000,00 per i tamponi a favore dei soggetti esentati dalla vaccinazione);

con la nota CSEC19RM 001 REG2021 1025124 del 10-12-2021, a firma del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, è stato comunicato alle Regioni e alle Province Autonome il trasferimento delle somme dovute, per il periodo dal 6 agosto 2021 al 30 settembre 2021, a titolo di ristoro per il prezzo calmierato praticato ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e agli esenti da vaccinazione, a favore della medesima Regione e Province Autonome sui pertinenti conti di ragioneria, per consentire alle stesse le successive operazioni di liquidazione e pagamento delle somme dovute alle farmacie e strutture sanitarie in aderenza a quanto disciplinato dai protocolli di intesa di cui al citato art. 5 del Decreto Legge 105 del 2021 s.m.i.;

dato atto che con D.D. n. 2242/A1404B/2021 del 30.12.2021 è stato disposto l'accertamento della somma di euro 483.441,00 sul capitolo 20370/2021 e il contestuale impegno della somma di euro 482.605,00 sul capitolo 149870/2021 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal 6 agosto 2021 al 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi; nonché con la medesima D.D. si è impegnata la residua somma di euro 836,00 sul capitolo n. 149870/2021 (impegno n. 2021/14840) con riferimento per i test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal 06 agosto 2021 al 30 settembre 2021, rimandando a successivo atto l'assegnazione alle strutture sanitarie destinatarie;

dato atto che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota MEF/RGS-IGESPES prot. n. 42909 del 18 marzo 2022 ha comunicato a seguito delle procedure di verifica condotte dalle Regioni e dalle Province Autonome sui dati resi disponibili nell'ambito del Cruscotto del sistema TS, i contributi spettanti in relazione ai test somministrati nel periodo dal primo ottobre al 31 dicembre 2021, come da tabella allegata alla medesima nota;

in particolare, alla Regione Piemonte è stata attribuita la somma di euro 1.821.450,00 per le farmacie e le strutture sanitarie, di cui in particolare euro 1.818.077,00 per le farmacie (1.692.922,00 a titolo di rimborso per i tamponi a favore dei minori e euro 125.085,00 per i tamponi a favore dei soggetti esentati dalla vaccinazione);

con la nota CSEC19RM AECA3DA REG 2022 del 21 marzo 2022, a firma del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, è stato comunicato alle Regioni e alle Province Autonome il trasferimento delle somme dovute, per il periodo dal primo ottobre al 31 dicembre 2022, a titolo di ristoro per il prezzo calmierato praticato ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e agli esenti da vaccinazione, a favore della medesima Regione e Province Autonome sui pertinenti conti di ragioneria, per consentire alle stesse le successive operazioni di liquidazione e pagamento delle somme dovute alle farmacie e strutture sanitarie in aderenza a quanto disciplinato dai protocolli di intesa di cui al citato art. 5 del Decreto Legge 105 del 2021 s.m.i.;

dato atto che con D.D. 941/A1494B/2022 del 31 maggio 2022 è stata accertata la somma di euro 1.821.450,00 sul cap. 20370/2022 del bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e impegnati euro 1.818.077,00 su cap. 149870/2022 del bilancio finanziario di gestione 2022-2024 e determinato di impegnare la somma residua di euro 3.373,00 sul capitolo n. 149870/2022 da assegnare attraverso successivo atto della Direzione scrivente alle strutture sanitarie destinatarie con riferimento al periodo primo ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 per i test antigenici rapidi eseguiti ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in Legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2022, convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 41, così come integrato e corretto dal D.Lgs. del 10 agosto 2014 n. 126;

viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024";

vista la citata D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

dato atto che con D.D. n. 941/A140AB/2022 del 31 maggio 2022 sono stati accertati euro 1.821.450,00 sul capitolo n. 20370/2022 e impegnati euro 1.818.077,00 sul capitolo n. 149870/2021 su cui è stata impegnata la somma residua di euro 3.373,00 con riferimento per i test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal primo ottobre - 31 dicembre 2021;

ritenuto, in particolare, necessario procedere a sub-impegnare la somma di 836,00 per il periodo agosto-settembre 2021 sul capitolo 2021/149870 (impegno 2021/14840) e la somma di euro 2.727,00 per il periodo ottobre-dicembre 2021 sul capitolo 2022/149870 (impegno 2022/9879) a favore delle Aziende Sanitarie Locali come di seguito indicato nel dispositivo del presente atto per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.L. n. 105/ 2021, convertito in L. n. 126/2021;
- D.L. n. 127/ 2021, convertito in L. n. 165/ 2021;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- L.R. n. 8 del 15 aprile 2021;
- L.R. n. 21 del 29 luglio 2021;
- L.R. n. 6 del 29 marzo 2022;
- D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021;
- D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021;
- D.G.R. 1-4970 del 4 marzo 2022

DETERMINA

- di sub-impegnare per le motivazione espresse in premessa, la somma di euro 836,00 sul capitolo 2021/149870, impegno 2021/14840 (assunto con D.D. 2242/2021) e la somma di euro 2.727,00 sul capitolo 2022/149870, impegno 2022/9879 (assunto con D.D. 941/2022), nella misura e a favore delle Aziende Sanitarie pubbliche del S.S.R. come indicato nella tabella seguente:

Aziende Sanitarie	Strutture	Periodo ago-sett. 2021 (n. test x costo singolo test)	Periodo ago-sett. 2021 Importo euro (impegno n. 2021/14840)	Periodo ott-dic. 2021 (n. test x costo singolo test)	Periodo ott-dic. 2021 importo euro (impegno n. 2022/9879)	Totale importo complessivo per le AA.SS.LL. per i due periodi - euro
Asl TO3	Punto San Lazzaro	(prot. n. 2494) n. 3 x 7,00 euro	21,00	n. 8 x 7,00 euro	56,00	77,00
	Salus Project	(prot. n. 2492) n. 2 x 15,00 euro	30,00	n. 25 x 15,00 euro	375,00	405,00
			51,00		431,00	482,00
Asl TO4	Centro Med. Spec.	(prot. n. 2489) n. 1 x 15,00 euro	15,00	//	//	15,00
Asl TO5	Centro Med. Vinovo	(prot. n. 2482) n. 107 x 7,00 euro	749,00	n. 253 x 7,00 euro	1.771,00	2.520,00
	Centro Santa Monica	(prot. n. 2485) n. 3 x 7,00 euro	21,00	n. 75 x 7,00 euro	525,00	546,00
			770,00		2.296,00	3.066,00

Totale importo complessivo per le AA.SS.LL. per singolo periodo - euro	836,00		2.727,00	
Totale importo complessivo per le AA.SS.LL. per i due periodi - euro				3.563,00

La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell'Allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Silvia Martinetto